




Comune di Loano

(Provincia di Savona)

**SERVIZIO
AFFARI LEGALI**



Loano, data della firma digitale

All'Onorevole Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Savona Piazza Angelo Barile 1
17100 Savona

All'Onorevole Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Imperia Via XXV Aprile, 67 18100
Imperia

All'Onorevole Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Genova Piazza Portoria, 1 16121
Genova

All'Onorevole Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati della Spezia Viale Italia, n. 142 19100
La Spezia

Oggetto: Avviso pubblico per l'aggiornamento dell'Albo aperto di Avvocati esterni per il conferimento di incarichi di assistenza, consulenza e svolgimento del patrocinio in giudizio del Comune di Loano

Si porta a conoscenza degli Spettabili Consigli dell'Ordine degli Avvocati in indirizzo che con determinazione dirigenziale n. 1124/Area 1 del 06/12/2022 (all.1) è stato approvato l'avviso in oggetto (all.2).

Il predetto avviso è consultabile all'Albo pretorio *on line* sul sito istituzionale dell'Ente <https://comuneloano.it/>, nell'apposita sezione "Avvisi".

Le domande di iscrizione (all.3) dovranno pervenire, a pena di esclusione, **entro le ore 23:59 del 21/12/2022**. L'esclusione o il mancato invio della domanda entro il termine di validità dell'avviso pubblico non impedisce la riproposizione della domanda in occasione degli aggiornamenti semestrali dell'Albo in oggetto.

Si chiede cortesemente di darne la massima diffusione.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Servizio

BARBUSCIA ROSETTA

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005



Comune di Loano

Provincia di Savona

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Rep. n. 1124

Area 1

Servizio Affari Legali

Determina registrata
in data 06/12/2022

Oggetto: AFFARI LEGALI - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ALBO AVVOCATI DA CUI ATTINGERE PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI

IL DIRIGENTE

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 1° comma del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché dell'art. 183, 9° comma del medesimo decreto;
- del vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- del decreto del Sindaco di conferimento dell'incarico di direzione dei servizi, adottato ai sensi dell'articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

PRESO ATTO dello Statuto Comunale (in particolare dell'art. 40) e dei regolamenti locali applicabili;

RICHIAMATE le deliberazioni:

- n° 59 del 28.12.2021 del Consiglio Comunale ad oggetto: "APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER GLI ANNI 2022 -2023 -2024";
- n° 62 del 28.12.2021 del Consiglio Comunale ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER GLI ESERCIZI 2022-2023-2024";

RICHIAMATI:

- la Legge n° 241 del 07.08.1990 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il D.Lgs. n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n° 190 e del D.Lgs. 14.03.2013, n° 33);
- il Regolamento 679/2016 UE "Regolamento generale sulla protezione dei dati", nonché il D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018;
- il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di contabilità armonizzata;

PREMESSO CHE:

- per la tutela dei propri diritti, ragioni ed interessi l'Ente può trovarsi nella condizione di resistere o agire in giudizio in materia civile, penale, amministrativa, del lavoro e tributaria, compresa la costituzione di parte civile nei processi penali in cui è parte offesa;
- la rappresentanza in giudizio è un diritto irrinunciabile della Pubblica Amministrazione che deve tutelare i propri diritti ed assicurare all'Ente il patrocinio legale, l'assistenza e la difesa nelle controversie che si instaurano tra l'ente e i soggetti terzi;
- il contenzioso che ogni anno interessa l'Ente riguarda materie e giurisdizioni diverse, in particolare tutte le materie sopra citate, di competenza del giudice ordinario e del giudice amministrativo, delle magistrature speciali e superiori;

DATO ATTO CHE per le controversie davanti al Giudice di Pace, attive e passive, di valore inferiore o pari a 5.200,00 euro opera il servizio legale di "contenzioso minore", oggetto di apposito affidamento;

DATO inoltre ATTO CHE per le controversie davanti alle Commissioni Tributarie provinciali e regionali l'Amministrazione può avvalersi della rappresentanza tecnica dei propri funzionari opportunamente delegati dal Sindaco *pro tempore*;

CONSIDERATO CHE

- ai sensi dell'art. 17, comma 1, let. d), punto n. 1), d.lgs. 50/2016, la rappresentanza legale da parte di un avvocato ex art. 1, legge 9.2.1982, n. 31, rientra nell'ambito dei contratti esclusi dall'integrale applicazione del d.lgs. 50/2016, rimanendo soggetta, però, al rispetto dei principi di cui all'art. 4 d.lgs. 50/2016, ossia dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità, pubblicità, trasparenza, ad esclusione dei principi di tutela dell'ambiente e di efficienza energetica, difficilmente riferibili a servizi di natura legale;
- secondo l'impostazione del Consiglio di Stato, resa nel parere n. 2017 del 3 agosto 2018, l'affidamento dei servizi legali costituisce appalto, con conseguente applicabilità dell'allegato IX e degli articoli 140 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, qualora la stazione appaltante affidi la gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico al fornitore nell'unità di tempo considerata; l'incarico conferito *ad hoc* costituisce invece un contratto d'opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all'articolo 17 (contratti esclusi);
- le Linee Guida n. 12 di ANAC del 24 ottobre 2018, aventi ad oggetto "Affidamento dei servizi legali", con riferimento all'affidamento dei servizi legali di cui all'art. 17, comma 1, let. d), d.lgs. 50/2016, considerano tra le migliori pratiche la costituzione di elenchi di professionisti, ai quali richiedere preventivi per una valutazione comparativa ai fini dell'affidamento dei suddetti servizi, delineando le modalità di costituzione degli stessi, tali da garantire la conformità ai principi di cui all'art. 4 del Codice dei contratti pubblici, ossia mediante una procedura trasparente e aperta oggetto di adeguata pubblicità e pubblicati sul proprio sito istituzionale, così da restringere tra essi il confronto concorrenziale al momento dell'affidamento;

RICHIAMATE integralmente:

- la determinazione dirigenziale n. 153/Area1 del 01/12/2017 ad oggetto "approvazione Albo avvocati 2017-2018 per il conferimento di incarichi legali per il patrocinio dell'Ente";
- la determinazione dirigenziale n. 197/Area 1 del 31/12/2018 ad oggetto "approvazione Albo Avvocati per il conferimento di incarichi legali per il patrocinio e la difesa dell'Ente: aggiornamento 2019";
- la determinazione dirigenziale n. 197/Area 1 del 31/12/2019 ad oggetto "approvazione Albo Avvocati 2020 per il conferimento di incarichi legali per il patrocinio e la difesa dell'Ente";
- la determinazione dirigenziale n. 1071/area 1 del 24/12/2020 ad oggetto "approvazione Albo Avvocati 2021 per il conferimento di incarichi legali per il patrocinio e la difesa dell'Ente", con validità biennale e quindi a valere anche per l'anno 2022;

ATTESO CHE l'Albo vigente, a far data dal 01/01/2021, è soggetto a revisione biennale con possibilità per l'Ente di inserire le domande d'iscrizione pervenute nel corso del biennio mediante determinazione dirigenziale con cadenza trimestrale e con pubblicazione dell'elenco aggiornato nelle apposite sezioni del sito istituzionale;

RITENUTO pertanto opportuno procedere all'aggiornamento dell'Albo in questione entro il 31/12/2022, previa pubblicazione del relativo avviso, attraverso la disamina delle sole nuove domande pervenute o che saranno presentate e delle eventuali richieste di aggiornamento dei dati da parte dei professionisti già iscritti all'Albo, al fine di verificare il possesso dei requisiti di professionalità necessari, a garanzia della qualità delle prestazioni professionali da rendere all'Ente, mantenendo la sua configurazione di albo aperto e suddiviso in sezioni per materia;

RITENUTO altresì opportuno individuare quali requisiti di professionalità per l'iscrizione all'Albo la specifica esperienza nelle materie di interesse del Comune di Loano, l'iscrizione all'albo professionale da almeno tre anni, o, in alternativa, l'aver ricevuto incarichi professionale, ancorché pendenti, nell'interesse di pubbliche amministrazioni come meglio specificato nell'Avviso allegato;

DATO ATTO che il Comune di Loano si riserva, comunque, la facoltà di affidare incarichi anche a professionisti non compresi nell'Albo, in presenza di contenziosi ritenuti, con valutazione non sindacabile in ragione della tipologia della presente procedura, di particolare complessità specialistica tale da richiederne l'affidamento a figure professionali altamente qualificate nel settore di pertinenza, oppure nell'ipotesi in cui la scelta del professionista sia di natura discrezionale da parte del personale dell'Ente, ovvero, infine, nel caso in cui la scelta del professionista sia effettuata dalle Compagnie di assicurazione del Comune con oneri a loro carico;

CONSIDERATO quindi necessario procedere all'approvazione dello schema di *"Avviso pubblico per l'aggiornamento dell'Albo aperto di Avvocati esterni per il conferimento di incarichi di assistenza, consulenza e svolgimento del patrocinio in giudizio del Comune di Loano"* allegato agli atti della presente determina per costituirne parte integrante e sostanziale e di pubblicarlo sul sito istituzionale dell'Ente per almeno 15 giorni;

VISTO il D.M. 147 del 13 agosto 2022, in materia di determinazione dei compensi per la professione forense;

RICHIAMATI gli artt. 107 e 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis Legge 241/1990, che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, da parte del sottoscritto dirigente in relazione all'adozione ed alle attività oggetto del presente provvedimento;

DETERMINA

DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante del presente dispositivo;

DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa, lo schema di *"Avviso pubblico per l'aggiornamento dell'Albo aperto di Avvocati esterni per il conferimento di incarichi di assistenza, consulenza e svolgimento del patrocinio in giudizio del Comune di Loano"*, allegato agli atti della presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DI PUBBLICARE l'avviso allegato parte integrante della presente determinazione sul sito istituzionale del Comune di Loano per almeno quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on line – Sottosezione "Avvisi";

DI TRASMETTERE copia del presente Avviso agli Ordini Professionali degli Avvocati delle province di Savona, Imperia, Genova e La Spezia;

DI DARE ATTO, altresì, che il presente provvedimento risulta conforme agli atti d'indirizzo politico-gestionale;

DI DARE mandato affinché il presente provvedimento venga pubblicato mediante affissione all'albo pretorio digitale ai sensi del vigente regolamento comunale dei provvedimenti amministrativi;

DI PROVVEDERE, inoltre, agli adempimenti di pubblicazione obbligatoria, ai sensi del D.Lgs. 14.03.2013, n° 33 e s.m.i., pubblicando l'Avviso alla Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale – sottosezione "Altri contenuti" - "dati ulteriori";

AVVERTE

ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- *ricorso giurisdizionale* al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 104 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

- *ricorso straordinario* al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Il Dirigente del Servizio Affari Legali
Rosetta Barbuscia

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005

AVVISO PUBBLICO

PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ALBO APERTO DI AVVOCATI ESTERNI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI ASSISTENZA, CONSULENZA E SVOLGIMENTO DEL PATROCINIO IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI LOANO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI

Visto il D. lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 50/ 2016;

Visto lo Statuto Comunale;

RENDE NOTO

che con il presente avviso il Comune di Loano intende procedere all'aggiornamento dell'Albo aperto di avvocati esterni, approvato nell'ultima versione con determinazione dirigenziale n. 1071 del 24/12/2020 e successivi aggiornamenti trimestrali, cui attingere al fine di conferire incarichi di assistenza e patrocinio, anche presso le giurisdizioni superiori, per prestazioni di rappresentanza e difesa in giudizio in controversie nelle quali il Comune di Loano è parte, nonché di difesa dei dipendenti dell'Ente, ivi compresi i dirigenti, e il Segretario Generale, nei casi previsti dal CCNL, nonché per incarichi di consulenza in materia legale;

che l'aggiornamento si rivolge esclusivamente a professionisti non iscritti all'Albo. I professionisti iscritti in virtù di precedenti avvisi e/o aggiornamenti dell'Albo non dovranno ripresentare domanda di iscrizione, salvo ritengano dover aggiornare le informazioni precedentemente comunicate all'Ente (ad es.: abilitazione presso le giurisdizioni superiori, sezioni di competenza, ecc.);

Art. 1 – Oggetto

L'Albo è aperto, soggetto ad aggiornamento triennale ed è articolato nelle seguenti sezioni:

- A. contenzioso amministrativo;
- B. contenzioso civile;
- C. contenzioso del lavoro;
- D. contenzioso tributario.

L'Albo, formulato in ordine alfabetico e suddiviso per sezioni, verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e la pubblicazione avrà valore anche di comunicazione positiva per gli avvocati ammessi.

L'Albo non pone in essere alcuna procedura concorsuale o para-concorsuale, né prevede alcuna graduatoria delle figure professionali o attribuzione di punteggi ma individua semplicemente i soggetti tra cui scegliere per l'eventuale affidamento di servizi legali ai sensi dell'art. 17, d.lgs. n. 50/2016. Pertanto l'acquisizione delle candidature e l'inserimento nell'albo non comporta alcun obbligo specifico da parte dell'Ente, né l'attribuzione al professionista di alcun diritto in ordine all'eventuale conferimento.

I Professionisti saranno inclusi nelle sezioni dell'Albo in ragione del ramo di specializzazione dichiarato.

I Professionisti potranno, altresì, dichiarare la propria iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.

Art. 2 – Requisiti di ammissione

Possono presentare domanda di iscrizione avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti:

- possesso della cittadinanza italiana
- godimento dei diritti civili e politici;
- essere regolarmente iscritti, come singoli od associati, all'Ordine professionale degli Avvocati da almeno 3 anni;
- in alternativa al requisito dei tre anni di iscrizione all'Ordine, aver ricevuto almeno n. 3 incarichi, ancorché pendenti, da Enti Locali e/o da altre pubbliche amministrazioni successivamente all'iscrizione all'Ordine forense;
- esperienza professionale in almeno una delle seguenti materie, relativamente alle quali si chiede l'iscrizione: diritto amministrativo, diritto civile, diritto penale, diritto del lavoro e diritto tributario, da dimostrarsi tramite curriculum vitae e professionale;
- **non avere in corso, in qualità di difensore di altre parti, contenzioso giudiziario promosso contro il Comune di Loano;**
- non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- non essere in condizioni che limitano o escludano, a norma di legge, la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- non trovarsi in condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (requisiti di moralità);
- essere libero professionista e non avere alcun rapporto di lavoro dipendente, sia con il Comune di Loano che con qualsiasi altra Pubblica Amministrazione o Azienda privata che intrattenga rapporti di collaborazione o di servizio con il Comune;
- non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova;
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali e assistenziali;
- non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
- non essersi reso colpevole di false dichiarazioni;
- insussistenza a proprio carico di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
- essere in possesso dell'obbligatoria polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile che deriva dall'esercizio della professione.

I requisiti per ottenere l'iscrizione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione e dovranno persistere per tutta la durata dell'iscrizione all'Albo.

Art. 3 – Modalità e Termini di partecipazione

I soggetti interessati possono manifestare la propria disponibilità inviando la domanda di iscrizione all'Albo aperto di avvocati esterni del Comune di Loano da redigersi in carta libera esclusivamente sul fac-simile allegato (All. 1), scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente, indicando il/i settore/i giuridico-legale/i (amministrativo, civile, lavoro, penale, tributario) per il/i quale richiede l'iscrizione (massimo due settori).

La richiesta, debitamente compilata e sottoscritta dovrà essere corredata da:

- a) idoneo documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto firmatario dell'istanza;
- b) codice fiscale;
- c) copia della quietanza di pagamento relativa alla polizza assicurativa per rischi professionali in corso di validità;
- d) curriculum vitae datato e sottoscritto, in formato europeo utilizzando il modello scaricabile al seguente indirizzo <https://europa.eu/europass/it> ;

Per l'iscrizione di società o di associazione professionale la domanda deve essere presentata dal legale rappresentante con indicazione dei singoli avvocati che saranno disponibili ad assistere il Comune; i professionisti così individuati dovranno fornire tutti i documenti sopra richiamati, in particolare le dichiarazioni di cui all'art. 2 del presente Avviso.

Si specifica altresì che il Professionista che chieda l'iscrizione come singolo non potrà successivamente richiedere – in caso di affidamento di incarico – che il pagamento dei propri compensi venga effettuato a favore di una società o associazione professionale delle quali faccia parte;

La domanda, redatta sul modello allegato al presente avviso, avente ad oggetto: “Avviso pubblico per l'aggiornamento dell'Albo aperto di avvocati esterni per il conferimento di incarichi di assistenza e patrocinio in giudizio del Comune di Loano” ed i relativi allegati prodotti in formato PDF non modificabile, sottoscritta digitalmente dal singolo professionista o dal legale rappresentante, in caso di studio legale associato o società, dovrà pervenire esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo: loano@peccomuneloano.it .

Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 23:59 del quindicesimo giorno decorrente dalla pubblicazione dell'Avviso. L'esclusione non impedisce di riproporre la domanda successivamente all'approvazione dell'Albo, in occasione degli aggiornamenti trimestrali di cui all'art. 4 del presente Avviso.

Art. 4 – Aggiornamento dell'Albo Avvocati

Le domande di nuova iscrizione saranno esaminate dal Dirigente del Servizio Affari Legali con l'ausilio del Referente del Servizio.

I professionisti già iscritti all'Albo Avvocati non sono tenuti a ripresentare la domanda di partecipazione, salvo comunicare l'aggiornamento del curriculum vitae, le abilitazioni conseguite nel frattempo o il cambiamento delle materie di competenza per le quali fu chiesta l'iscrizione.

Il Comune procederà, anche a campione, alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dai professionisti.

L'Albo aggiornato avrà valore triennale a partire dall'01/01/2023.

È fatta salva la possibilità di integrazione dell'Albo con eventuali domande pervenute nell'arco temporale di vigenza del medesimo.

In tal caso le domande d'iscrizione pervenute saranno valutate di volta in volta secondo i requisiti di ammissione previsti dal presente Avviso; l'inserimento dei nuovi professionisti avverrà con

provvedimento dirigenziale assunto con cadenza semestrale e con la pubblicazione dell'elenco aggiornato nelle specifiche sezioni del sito istituzionale.

Entro il 31 dicembre del terzo anno il Servizio competente curerà l'aggiornamento integrale dell'Albo, previa pubblicazione dell'apposito Avviso.

È obbligo dei professionisti comunicare tempestivamente ogni variazione dei requisiti di ammissione all'Albo, in particolare se ciò comporta la perdita dei requisiti minimi per l'iscrizione allo stesso.

Art. 5 – Modalità di conferimento degli incarichi

Nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza e concorrenza, gli incarichi saranno conferiti con atto dirigenziale ai professionisti iscritti all'Albo, come sopra aggiornato, ferma restando la necessaria sottoscrizione della relativa procura da parte del Sindaco o suo Vice.

Per il conferimento dell'incarico, fermo restando il carattere fiduciario del medesimo, si attingerà dall'elenco tramite formale richiesta di preventivo ad almeno due avvocati e non oltre tre, tenendo conto di:

- a) specializzazioni per materia/maggior esperienza nell'ambito richiesto e dichiarate/a nei *curricula*;
- b) minor corrispettivo (diritti, onorari e spese) richiesto in relazione all'incarico da conferire in ossequio a quanto disposto dall'art. 13, c.3, della L. 247/2012, tenendo comunque in adeguato conto dei parametri forensi da ultimo modificati con DM n. 147 del 13 agosto 2022;
- c) consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
- d) rotazione;
- e) foro di competenza;
- f) assenza di conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense.

Al momento dell'invio della proposta di incarico da parte del Comune di Loano, il professionista dovrà far pervenire all'Ente formale dichiarazione di disponibilità insieme ad un preventivo analitico articolato per fasi di giudizio, se previste, precisando altresì l'eventuale richiesta di spese generali oltre agli accessori di legge, se dovuti, utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Servizio Affari Legali.

Il Professionista dovrà inoltre fornire tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico, rendere noto il grado di complessità dell'incarico, nonché assumere l'impegno ad informare per iscritto l'Ente su tutte le iniziative e le attività dallo stesso intraprese in ordine all'incarico ricevuto, inviando in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, ovvero tutto quanto richiesto in caso di incarico di consulenza.

Il Professionista si impegna altresì a presentare, unitamente al preventivo, copia della polizza contro i rischi professionali ovvero confermare la validità di quella presentata in copia all'atto di iscrizione al presente Albo.

Il Comune di Loano si riserva la facoltà di derogare ai suddetti principi, per le seguenti motivazioni, indicate a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

1. quando il procedimento intrapreso sia suscettibile di riunione con altro precedente affidato a professionista esterno per la rappresentanza e la difesa dell'Ente, al medesimo professionista potrà essere affidata anche la nuova controversia, così come nei casi di prosecuzione del contenzioso nei successivi gradi di giudizio;

2. quando il procedimento intrapreso concerne materie di particolare difficoltà e complessità, tali da rendere opportuno l'affidamento al professionista che già ha trattato in passato, con risultati positivi, la medesima materia per conto dell'Ente
3. quando il procedimento implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, ragion per cui si renda opportuno il ricorso all'apporto del professionista di particolare e comprovata esperienza, eventualmente anche al di fuori del presente Albo.

Art. 6 – Assunzione dell'incarico, recesso e cancellazione dall'Albo Avvocati

L'incarico professionale si perfeziona con la sottoscrizione del disciplinare di incarico. Con l'accettazione dell'incarico, l'avvocato assume ogni responsabilità riferibile alla relativa attività professionale.

Il professionista che non fosse più interessato a permanere nell'Albo potrà in ogni momento chiederne la cancellazione.

Sarà comunque disposta la cancellazione d'ufficio dall'elenco dei professionisti che:

- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi affidati o, comunque, si siano resi responsabili di gravi inadempienze, tali da incrinare il rapporto di fiducia con il Comune di Loano;
- abbiano patrocinato, successivamente all'iscrizione all'Albo, giudizi contro il Comune di Loano;
- abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Albo;
- abbiano reso false o mendaci dichiarazioni nella domanda di iscrizione, anche accertate in momento successivo all'affidamento dell'incarico;
- abbiano senza giustificato motivo, rifiutato e/o rinunciato all'incarico in fase successiva all'affidamento.

Art. 7 – Determinazione del compenso

Nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e in applicazione della facoltà di pattuizione scritta dei compensi all'atto del conferimento dell'incarico ai sensi dell'art. 13, comma 2, della L. 247/2012, il compenso professionale verrà concordato sulla base di un preventivo di spesa complessivo per l'intero grado di giudizio.

Al fine della quantificazione dei compensi, dovrà essere tenuto in debito conto quanto previsto dal Regolamento per la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, di cui al DM n. 147 del 13 agosto 2022 e ss. mm. Eventuali maggiorazioni di parcella, ad esempio, in casi di controversie su materie di particolare complessità o che implicino la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, dovranno essere adeguatamente documentate e giustificate e dovranno essere concordate con l'Ente prima dell'affidamento dell'incarico.

Il corrispettivo per le prestazioni professionali dovrà essere comunque ispirato a criteri di maggior convenienza per il Comune di Loano in termini di rapporto tra qualità del servizio professionale offerto e onere economico posto a carico dell'Ente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13, comma 3, della L. 247/2012 che sancisce il principio di autonomia privata nella definizione del compenso professionale.

Nell'ipotesi di conferimento dell'incarico a più professionisti o società professionale, questi matureranno un unico compenso.

La liquidazione del compenso avverrà di norma al deposito della sentenza ovvero al completamento dell'attività stragiudiziale (es.: stipulazione del contratto di transazione), salva la corresponsione di un eventuale anticipazione non superiore al 20% del corrispettivo pattuito oppure la corresponsione del compenso per le fasi giudiziali svolte, previa emissione di apposita fattura elettronica.

Art. 8 – Obblighi del professionista

Il professionista cui venga affidato l'incarico defensionale si obbliga:

1. a comunicare prontamente al Servizio Affari Legali del Comune di Loano l'insorgere di qualunque situazione di incompatibilità o di conflitto di interessi con l'incarico affidato come previsto dall'ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense;
2. a rispettare, a pena di decadenza dall'incarico e di risoluzione del contratto, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con DPR 16 aprile 2013 n. 62, ed il Codice integrativo del Comune di Loano, nonché a farli osservare dai propri collaboratori;
3. a collaborare con l'Ente nella fase successiva all'emissione dei provvedimenti giurisdizionali soggetti a registrazione ai fini degli adempimenti di carattere fiscale e di recupero delle somme gravanti a tale titolo sulle controparti;
4. in caso di sentenza sfavorevole, anche parzialmente, per il Comune di Loano, il professionista deve dare tempestiva comunicazione unitamente a una relazione indicante la sussistenza o meno di validi e fondati motivi di impugnazione, il termine per impugnare, nonché una valutazione complessiva anche economica sull'esito dell'eventuale giudizio di impugnazione;
5. in caso di sentenza favorevole all'Ente che condanni la controparte al pagamento delle spese legali in misura superiore a quanto convenuto in sede di preventivo, la maggior somma verrà corrisposta al legale incaricato a condizione che il ricorrente adempia spontaneamente al pagamento di quanto disposto dall'Autorità giudiziaria;
6. in caso di sentenza favorevole all'Ente che condanni la controparte al pagamento delle spese legali, l'Avvocato incaricato si impegna a predisporre la diffida volta ad ottenere il pagamento delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati;
7. alla stipula del disciplinare d'incarico, nel quale verrà nominato Responsabile Esterno del Trattamento dati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), nonché al pagamento di tutte le spese inerenti alla stipula di tale atto, bolli compresi, nessuna eccettuata od esclusa, senza diritto di rivalsa.

Art. 9 – Pubblicazione e Comunicazioni

Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo pretorio online del Comune di Loano nonché sul sito istituzionale dell'Ente: www.comuneloano.it.

L'Amministrazione si obbliga a pubblicare ogni comunicazione e/o informazione inerente la presente procedura esclusivamente sul proprio sito internet e non provvederà a comunicazioni personali.

Dell'esito dell'avviso pubblico sarà data notizia mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Loano.

Art. 10 – Trattamento dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. n. 101/2018 e ss. mm., le informazioni fornite dagli interessati, verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite e per l'eventuale successiva sottoscrizione del disciplinare d'incarico legale, nel rispetto dell'interesse pubblico, delle disposizioni di legge e garantendo la sicurezza e la riservatezza degli stessi.

Titolare dei dati è il Comune di Loano – Piazza Italia, 2 – 17025 Loano (SV); Responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Affari Legali dott.ssa Rosetta Barbuscia, alla quale rivolgersi per far valere i diritti di cui all'art. 15 del Regolamento UE 679/2016 e dalla normativa nazionale.

In osservanza delle norme in tema di anticorruzione e trasparenza l'Amministrazione è tenuta a pubblicare alcuni dati personali dei soggetti incaricati (c.v., determine di impegno) sul proprio sito istituzionale.

La richiesta di iscrizione all'Albo di cui al presente avviso vale quale accettazione e consenso espresso a tale trattamento.

Art. 11 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si rinvia alla normativa vigente in materia e al codice deontologico forense.

Art. 12 – Informazioni

Per ogni informazione inerente il presente avviso gli interessati possono rivolgersi al Funzionario Responsabile del Servizio Affari Legali, dottoressa Marisa Pastorino, al piano 2° del palazzo comunale in Piazza Italia n. 2 – 17025 Loano (SV), dove nel caso accedere ai documenti amministrativi, previo appuntamento telefonico (tel.: 019/675694 int. 268/236) oppure via posta elettronica all'indirizzo affarilegali@comuneloano.it

Il Dirigente

dott.ssa Rosetta Barbuscia

ALLEGATO ALL'AVVISO PUBBLICO PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ALBO AVVOCATI

SCHEMA DOMANDA PARTECIPAZIONE

Al Comune di Loano
Piazza Italia, 2
17025 Loano (SV)

Io sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____
codice fiscale _____
partita iva _____
residente nel Comune di _____ Prov. _____
Via/Piazza _____
con Studio nel Comune di _____ Prov. _____
telefono _____
fax _____ email _____
pec _____

CHIEDO

di essere iscritto/a nell'elenco degli avvocati libero professionisti per l'affidamento di incarichi di difesa in giudizio del Comune di Loano e dei dipendenti dello stesso.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti (art. 76), io sottoscritto/a,

DICHIARO

- 1) di possedere cittadinanza _____;
- 2) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____
(indicare i motivi della eventuale non iscrizione o cancellazione);
- 3) di non aver riportato condanne penali, misure di prevenzione e provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale, e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- 4) di aver conseguito l'abilitazione alla professione in data _____ presso _____;
- 5) di _____ essere iscritto all'Ordine Professionale degli _____
Avvocati di _____
_____ da almeno tre anni oppure di aver ricevuto almeno n. 3 incarichi, ancorché pendenti, da Enti Locali e/o da altre pubbliche amministrazioni nell'arco degli ultimi tre anni;

ALLEGATO ALL'AVVISO PUBBLICO PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ALBO AVVOCATI

SCHEMA DOMANDA PARTECIPAZIONE

- 6) di essere iscritto all'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori: sì no
- 7) di essere in condizione di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- 8) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (requisiti morali);
- 9) di essere libero professionista e non avere alcun rapporto di lavoro dipendente, sia con il Comune di Loano che con qualsiasi altra Pubblica Amministrazione o Azienda privata che intrattenga rapporti di collaborazione o di servizio con il Comune;
- 10) di non avere in corso, in qualità di difensore di altre parti, cause pendenti civili, penali o amministrative contro il Comune di Loano;
- 11) non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova;
- 12) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali e assistenziali;
- 13) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
- 14) di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni;
- 15) di essere a conoscenza dell'insussistenza a proprio carico di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
- 16) di garantire al Comune, attraverso comunicazioni di posta elettronica o via fax, l'aggiornamento costante dell'andamento del giudizio dopo ogni udienza e su ogni evento che riguarda la causa;
- 17) che le dichiarazioni rese nel curriculum vitae allegato alla presente domanda corrispondono al vero;
- 18) di avere idonea copertura assicurativa per i rischi professionali, stipulata con la seguente Compagnia assicuratrice _____ per un massimale di _____;
- 19) di aver preso visione e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le norme e prescrizioni contenute nell'avviso della procedura in oggetto;
- 20) di essere consapevole che l'accettazione di incarichi in cause civili, penali o amministrative contro il Comune di Loano comporterà la cancellazione dall'elenco;
- 21) di essere consapevole che i dati forniti ai fini dell'iscrizione nell'Elenco, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità per le quali sono stati acquisiti e per l'eventuale successiva sottoscrizione del disciplinare d'incarico legale, nel rispetto dell'interesse pubblico, delle disposizioni di legge e garantendo la sicurezza e la riservatezza degli stessi, e a tali fini ne autorizza il trattamento da parte del Comune di Loano;
- 22) di essere consapevole che l'inserimento nell'elenco non comporta alcun obbligo per il Comune di Loano di conferire incarichi al sottoscritto,
- 23) di chiedere l'inserimento nell'elenco del o dei seguenti settori (massimo due):
 - a. diritto amministrativo
 - b. diritto civile
 - c. diritto del lavoro
 - d. diritto penale
 - e. diritto tributario

ALLEGATO ALL'AVVISO PUBBLICO PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ALBO AVVOCATI

SCHEMA DOMANDA PARTECIPAZIONE

Allego:

1. copia di valido documento d'identità personale;
2. copia del codice fiscale;
3. copia della più recente quietanza di pagamento relativa alla polizza assicurativa per i rischi professionali;
4. curriculum vitae, datato e sottoscritto.

Data _____

(firma)